



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e, in particolare, l’articolo 3 in materia di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante “*Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e in particolare l’articolo 1, comma 345, e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, con il quale sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e, in particolare, l’articolo 3, comma 4, laddove è previsto che “*con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro la data di cui al comma 3, su proposta del Ministro dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 116 che ha prorogato i termini per l’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione”;*

VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale adottato in data 14 agosto 2020 congiuntamente dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca, concernente il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 14 agosto 2020, n. 101, con il quale è disciplinata la procedura di interpello di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1;

CONSIDERATE le dotazioni organiche del personale del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 alla ricognizione del personale non dirigenziale e delle relative risorse finanziarie del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali trasferito, in via transitoria, al Ministero dell’istruzione, sulla base della dotazione organica di cui al decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, ed al trasferimento al Ministero dell’università e della ricerca delle risorse umane individuate all’esito della citata procedura di interpello e delle relative risorse finanziarie;

CONSIDERATO che presso il citato Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, alla data dell’interpello, sono in servizio 129 unità di area terza, 85 unità di area seconda, 26 unità di area prima;

VISTA la nota a firma congiunta dei capi di Gabinetto dei due Ministri AOOGAB MUR prot. n. 112 del 7 gennaio 2021 sulle unità da trasferire al Ministero dell’università e della ricerca;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, provvede alla ricognizione del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali trasferito, in via transitoria, al Ministero dell’istruzione ed al trasferimento al Ministero dell’università e della ricerca del personale già in servizio presso il citato Dipartimento, nonché presso gli Uffici di diretta collaborazione, individuato all’esito della procedura di interpello, stabilendo termini e modalità di trasferimento delle relative risorse umane e finanziarie dal Ministero





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'Istruzione al Ministero dell'università e della ricerca.

ART. 2

(Trasferimento delle risorse umane)

1. A decorrere dal 1° novembre 2021, per effetto della procedura di interpello, svoltasi in conformità a quanto previsto all'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, sono trasferite al Ministero dell'università e della ricerca n. 28 unità di personale provenienti dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalla medesima data le restanti unità di personale assegnate al predetto Dipartimento sono trasferite in via definitiva al Ministero dell'istruzione. Sono inoltre trasferite al Ministero dell'università e della ricerca, per effetto della menzionata procedura di interpello, n. 28 unità di personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il personale trasferito presso il Ministero dell'università e della ricerca mantiene l'inquadramento giuridico allo stesso attribuito al momento del trasferimento.
3. La tabella 1, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, reca la ricognizione del personale in servizio presso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le tabelle 1a e 1b, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, recano il numero complessivo di unità di personale che si intendono trasferite, a decorrere dal 1° novembre 2021, dal Ministero dell'istruzione al Ministero dell'università e della ricerca. Il trasferimento avviene nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca.

ART. 3

(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. A decorrere dal 1° novembre 2021, sono trasferite dal Ministero dell'istruzione al Ministero dell'università e della ricerca, le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri per il personale da inquadrare nei ruoli del medesimo Ministero dell'università e della ricerca. Sino al 30 ottobre 2021 il Ministero dell'istruzione provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale da trasferire al Ministero dell'università e della ricerca.
2. Le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale di cui al comma 1 e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2020, il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
4. Le tabelle 2a e 2b, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, recano in dettaglio le risorse finanziarie di cui ai commi precedenti tenendo conto degli scorporamenti di graduatoria previsti nel periodo intercorrente tra la procedura dell'interpello e la già menzionata data del 31 ottobre 2021.

ART. 4

(Risorse strumentali)

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture e delle risorse strumentali di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1.

Roma, 29 SET. 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE